

4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 della L.R. 12/2005. Erronea applicazione dei principi in tema di compensazione. Assenza dei presupposti per ricorrere a tale istituto.

Come osservato (o meglio censurato da Regione Lombardia) il gravato P.G.T. ha introdotto, nell'ambito del P.L.I.S. Grugnotorto Villoresi un sistema di compensazione, mediante il quale vengono riconosciuti ai proprietari delle aree agricole individuate con apposita simbologia nel piano dei servizi, diritti edificatori da utilizzare nelle aree del Piano delle Regole soggette a pianificazione attuativa, nonché negli ambiti di trasformazione di proprietà pubblica.

L'art. 11 della L.R. 12/2005 - rubricato "*(Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica)*" - prevede al comma 3 che "*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, commi da 21 a 24, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di P.G.T. anche non soggette a piano attuativo*".

L'istituto della compensazione (a differenza della perequazione che ha la precipua finalità quella di mitigare le disuguaglianze che si producono con la pianificazione urbanistica) mira ad individuare una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria per i proprietari dei suoli destinati all'espropriazione, consistente nell'attribuzione di diritti edificatori che potranno essere trasferiti, anche mediante cessione onerosa (cfr. comma 4 dell'art. 11 cit.), ai proprietari delle aree destinate all'edificazione.

Come censurato da regione Lombardia (**pag. 9 doc. 12**) *“le aree individuate nel Pds nel Parco Grugnotorto Villoresi per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale esterne al TUC e ambito speciale esterno al TUC” ... “per potersi avvalere dell’istituto della compensazione **devono essere cedute** al comune in linea con quanto disciplinato dall’articolo 11 comma 3 della L.R.12/05”*

Mancando la prescritta cessione, la previsione deve ritenersi illegittima.

Si segnala, per tuziorismo, l’interesse di Legambiente a contestare tale specifico profilo, che genera volumi collocabili altrove, con il conseguente incremento del peso insediativo.

5) Violazione e/o falsa applicazione della L. 1150/1942. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. 12/2005. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 338 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265. Eccesso di potere per palese violazione dei principi in tema di pianificazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per falsi presupposti di fatto. Difetto di motivazione. Sviamento.

Il P.G.T. sottopone addirittura a trasformazione – senza peraltro le prescritte autorizzazioni ASL - alcuni ambiti (ben 3 su 12) inclusi nelle fasce di rispetto cimiteriale.

L’art. 338 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 pone un vincolo assoluto di inedificabilità all’interno della fascia di 200 metri di rispetto cimiteriale.

All’interno della fascia di rispetto de qua, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero – e funzionale alla triplice esigenza di assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri; garantire la futura espansione del cimitero ed il decoro di un luogo di culto; salvaguardare la sacralità ed il sentimento

religioso che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura dei defunti – la normativa vieta qualsivoglia allocazione di edifici ed opere incompatibili col vincolo. (si v. ex plurimis T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 09/01/2014, n. 67 secondo cui *“In materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia della c.d. fascia di rispetto prevista dall'art. 338 della L. 27 luglio 1934 n. 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico - sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.*”).¹⁸

Detto vincolo - assoluto e come tale in grado di **imporsi sulle contrastanti previsioni del piano regolatore generale** – può essere tuttavia derogato per realizzare un'opera pubblica od un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.

Spetta al Consiglio Comunale consentire, previo parere favorevole della competente ASL, deliberare motivatamente la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area.

Come si evince dalla allegata planimetria (cfr. **doc. 11** pag. 44–Allegato alle disposizioni- schede APS e AT - **si veda per un maggior dettaglio il doc. 35**,

¹⁸ Nello stesso senso si v. Cons. Stato Sez. IV, 22/11/2013, n. 5571 *“Non può considerarsi edificabile un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale, ed assoggettato al relativo vincolo, trattandosi di limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, siccome riconducibile a previsione generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di beni che si trovino in una determinata situazione, e perciò individuabili "a priori" (art. 338, T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265) (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. V, n. 821/2012).*

che ne contiene uno staralcio) risultano ricadere all'interno della fascia di inedificabilità posta dal R.D.:

- a) l'ambito identificato come **"AT O"** ubicato lungo la Via Umberto Giordano, a sud del Cimitero di Cinisello (noto anche come cimitero vecchio) affacciato sulla Via dei Crisantemi ed di via Giordano; nonché i Piani Attuativi identificati come PA3, Re01;
- b) parte dell'Ambito di Trasformazione **"ATL"** di Via Canzio (alias Cimitero di Balsamo) nonché il Piano Attuativo PA2-Re01;
- c) l'Ambito di Trasformazione T-I **"Via Gorki."**

Incorrendo in palese difetto di istruttoria, il Comune ha trascurato di rilevare i predetti vincoli negli elaborati di piano (solo la scheda relativa all'ambito AT "O" contiene un limitato cenno alla fascia di rispetto)

Vieppiù non risulta neppure richiesto il prescritto parere ASL, né si esternano ovvero è possibile ricavare dagli atti, né aliunde le ragioni e le motivazioni che giustificerebbero la deroga.

La scelta del pianificatore è, pertanto, manifestamente immotivata, illogica, irrazionale e fondata su erronei rappresentazioni di fatto. E come tale passibile di sindacato giurisdizionale.

La detta previsione risulta poi palesemente illogica sotto altro profilo dal momento che pregiudica la creazione del corridoio verde di collegamento tra il Parco di Villa Ghirlanda Silva, il Parco della Costituzione ed il Parco Grugnotorto Villorresi (ambiti identificati nel **doc. 11** Allegato alle disposizioni- schede APS e AT come **APS 4.3 pag. 45 e segg.**).

Si ribadisce anche sotto tale profilo la legittimazione di Legambiente, posto che gli interventi in area di rispetto cimiteriale consumano una superficie di oltre 47.000 mq di suolo vergine.

6) Violazione della L.R. 12/2005. Violazione del PTR. Violazione della d.g.r. VIII/10962 del 30 dicembre 2009 e 7/14106. Violazione della delibera di G.R. 999/2010. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. 5/2010. Violazione della delibera 8/8515 del 26 novembre 2008. Violazione dei criteri posti dal PTCP della Provincia di Milano. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva Habitat 93/42/CE. Eccesso per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione.

La creazione di strutture sportive nell'ambito **APS 4**¹⁹ (incluso nel sistema ambientale posto a nord della Città, con un *"corridoio verde"* in grado di *"collegare questo ambito strategico, di rilevanza sovracomunale con il Parco di Villa Ghirlanda"* che *"può dare continuità a un sistema integrato di spazi aperti, di attrezzature, di percorsi pedonali e ciclabili che riformano le condizioni ecologico-ambientali del settore nord occidentale"* - contrasta altresì con le norme del P.T.R. e del P.T.C.P. in tema di rete ecologica regionale.

Il Comune di Cinisello ricade all'interno della Rete Ecologica Regionale (RER): il tracciato che interessa il Comune si struttura sulla trasversale sud-ovest/nord est del Parco Grugnotorto Villoresi ed è classificato ***"tra i corridoi regionali primari a bassa o moderata antropizzazione"*** (doc. 10 pag. 31 e Tav. PP 05 *"Reti ecologiche"* allegata quale **doc. 24**).

Il Parco Grugnotorto Villoresi (unitamente al Parco Nord Milano) è riportato come *"elemento di secondo livello della RER"* (doc. cit).

¹⁹ cfr. doc. 23 DdP elab. 04 Schede APS e AT doc. cit. pag. 63.

La RER - riconosciuta dal PTR Lombardo quale **infrastruttura prioritaria di interesse regionale**²⁰ - viene inquadrata insieme alla Rete Verde Regionale tra gli ambiti dei sistemi a rete, gli strumenti per il *“raggiungimento delle finalità previste in materia di biodiversità servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile... e dalla Convenzione Internazionale di Rio de Janeiro sulla diversità biologica”* (pag. 9 doc. 42).

Le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di conservazione della natura come richiesto dal sistema delle aree protette (P.L.I.S., Parchi Regionali) e dalla rete Natura 2000.

Esse offrono (doc. cit. pag. 5) *“un substrato polivalente alla tutela dell'ambiente e ad uno sviluppo sostenibile del territorio, mettendo a sistema gli elementi che concorrono alla funzionalità del sistema di vasta area”*.

La traduzione della RER sul territorio avviene mediante progetti di Rete Ecologica Provinciale e Rete Ecologica Comunale (REC) (cfr. delibera 8/8515 doc. 42, pag. 3)

In particolare, il P.G.T. deve provvedere al recepimento delle indicazioni di livello regionale e provinciale, al loro adattamento alla scala comunale; al riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che dovranno essere sottoposti a un regime di tutela; alla definizione delle concrete azioni per attuare il progetto.

Il progetto di REC - come rileva Regione Lombardia nel proprio parere - rappresenta dunque il *“quadro conoscitivo e programmatico prioritario nella valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi liberi”* (parere cit. doc. 12, pag. 8); di talché nella sua programmazione va assegnata particolare *“attenzione ... sia al*

²⁰ Il P.T.R. ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera “b” della l.r. 12/2005 ha **“natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione”**, ed indica: *“2) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale con particolare attenzione al loro inserimento nel paesaggio e nel territorio rurale e forestale”*.

territorio agricolo che al territorio edificato, dove ai sensi dellad.g.r. 999/2010 “la rete deve essere costruita dall’insieme degli spazi aperti destinati ad usi pubblici e privati caratterizzati al loro interno da differenti valori ecologici..”

Nel caso di specie – come si evince dal confronto fra la tavola “DdP PP 05 Reti Ecologiche” **doc. 24** e la Scheda PS 4.1 **doc 23** , pag. 40 - l’area destinata alla creazione di strutture “Loisir e tempo libero (per esempio piscina)”, ricade **all’interno della RETE ECOLOGICA REGIONALE** (nonché all’interno della REC).

La previsione del P.G.T. è, dunque, illegittima sotto un triplice profilo.

In primo luogo, anche ai sensi della L.R. 5/2010, gli interventi che ricadono in ambiti che possono avere effetti sui siti di rete natura e sulla RER devono essere assoggettati alla Valutazione di Incidenza prevista dalla Direttiva Habitat 93/42/CE.

Valutazione di incidenza, di cui nei gravati atti non v’è traccia.

Inoltre, le disposizioni sulla rete ecologica (cfr. delibera 8515 doc. 42 pag. 16) impongono ai comuni di prevedere delle zone tampone, o **buffer**, di 500 metri a lato dei corridoi primari e delle linee principali (fascia di rispetto che, nel caso in esame, risulta assente visto che le strutture sportive ricadono proprio all’interno della RER)

Si noti infine che (cfr. doc. cit. pag. 20) nel caso di corridoi primari a bassa o moderata antropizzazione, le direttive regionali prescrivono come criterio ordinario quello di “evitare nuove trasformazioni” prevedendo **“in caso di trasformazioni strategiche per esigenze territoriali”** il mantenimento **“in ogni caso almeno del 50% della sezione prevista dalla RER”**.

Ne consegue, anche sotto tale profilo, l’illegittimità del censurato PGT, che senza introdurre alcuna valutazione sulla strategicità della previsione, ha disatteso il

quadro normativo sopra delineato, prevendendo – in difetto di idonea motivazione - la creazione di (non meglio precisate) strutture sportive in un contesto particolarmente sensibile per la tutela e la preservazione della biodiversità.

7) Violazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano approvato con delibera n. 55 del 14 ottobre 2003 e adeguato con delibera del 17.12.2013 n. 93. Violazione dell'art. 13 e 19 della l.r. 12/2005 . Eccesso di potere per difetto di istruttoria mancato rispetto ed adeguamento alle prescrizioni provinciali.

La previsione della compensazione dell'ambito del Parco Grugnotorto Villoresi è illegittima sotto altro profilo.

Nel parere reso ex art. 13 L.R. 12/2005, l'ente provinciale segnala (**doc. 15 punto 3.3.1, pag. 6**) la *“mancata individuazione nella documentazione del P.G.T. degli “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico” aventi “valore prescrittivo e prevalente” e che in quanto tali “vanno recepiti e correttamente classificati, tenendo conto che per tali ambiti l'unica destinazione ammissibile è quella agricolaanche laddove esistano attività diversificate”.*

La Provincia, di conseguenza, *“evidenzia che va rivista la classificazione del P.G.T. per dette aree come “Ambiti della compensazione per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse, in quanto in contrasto perché soggette alla disciplina per le aree destinate all'attività agricola“*

Il Comune, nel controdedurre a dette doglianze, si limita a richiamare una “sovrapposizione” tra le previsioni del PGT e del PTCP, sicché non è dato comprendere se il dettato provinciale sia stato (nei fatti ed in concreto) rispettato, così come imposto dalla L.R. 12/2005.

8) Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 della Costituzione e dell'art. 58 1° comma del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133, art. 41 quinquies della L. 17 agosto 1942 n. 1150 , del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12. Eccesso di potere per incompetenza, sviamento.

Come sopra rilevato, due comparti oggetto di trasformazione (trattasi dei due AT "ex Ovocultura" e "Bettola") sono destinati, nel previgente P.R.G. "a standard " Beni pubblici²¹ concretamente goduti dalla collettività di cui, illegittimamente con il gravato piano, si prevede la trasformazione (con conseguente successiva dismissione).

Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione "là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, "comune" vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini" con la conseguenza che "più che allo Stato - apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato - collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi " (Cassazione civile sez. Unite 14 Feb 2011 3665).

²¹Ricadono in tale definizione posto che si tratta di beni appartenenti alla collettività che ne esercita il godimento, conformemente alla loro destinazione quali "spazi pubblici o riservati alle attività collettive" e segnatamente il "verde pubblico" (v. art. 41 quinquies della L. 17 agosto 1942 n. 1150 , D.M. 2 aprile 1968 n. 144 e art. 9 della L.R. 12/2005).

La dismissione di beni goduti dalla collettività, sui quali coesistono diritti dei cittadini, aventi rilevanza giuridica come affermato dalla Corte di Cassazione, viola altresì il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133 luce, visto che con esso il legislatore nazionale autorizza la dismissione unicamente per i *“beni non strumentali all’esercizio delle .. funzioni istituzionali “* (edifici dismessi inutilizzati, caserme abbandonate etc).

*** * ***

Le predette trasformazioni sono poi illegittime in quanto i lotti su cui insistono sono sottoposti a vincolo di asservimento.

Come si evince dagli allegati atti notarili (**doc. 43**) detti sedimi risultano pervenuti alla Amministrazione Comunale in attuazione di precedenti strumenti di pianificazione attuativa.

I lotti posti all’interno dell’ambito classificato come AT area dell’ex Ovocoltura, destinati a *“servizi/verde pubblico”* nonché quelli posti in ambito *“Bettola”* sono stati acquistati dal Comune di Cinisello Balsamo in seguito alla convenzione sottoscritta con l’Immobiliareuropea S.p.a nell’ambito del *“programma integrato di intervento relativo ad immobili compresi negli ambiti PS 4.6. E 5.1”* (ovvero Centro Commerciale AUCHAN).

Ora secondo consolidato orientamento *“un’area edificatoria già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione all’intera superficie dell’area (superficie scoperta più superficie impegnata dalla*

costruzione preesistente), residui l'ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione, a nulla rilevando che questa possa insistere su una parte del lotto catastalmente divisa" (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4647).

L'asservimento segue "ambulatoriamente" creando una relazione pertinenziale nella quale viene posta "durevolmente" a servizio di un fondo la qualità edificatoria di un altro" (cfr. Cons. Stato, Ad Plen., n. 3/2009; Cons. Stato, sez. IV, n. 3766/08). Legambiente ha interesse a far valere questo preciso vizio, a tutela dell'inedificabilità delle aree.

9) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. 12/2005; della direttiva 2001/42/CE, D.lgs. 152/2006 e D.lgs. 4/08, L.R. 12/2005, D.C.R. 13.3.2007 n VIII/351, D.G.R. 27.12.2007 n VIII/6420; D.G.R. 18.4.2008 n° VIII/7110; Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria 2013-2015 (PRIA)

Il P.G.T. è, infine, illegittimo nel suo complesso perché caratterizzato da una Vas lacunosa e contraddittoria, che ha portato a risultati artefatti.

Né poteva essere altrimenti dal momento che – in spregio alle epigrafate disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di recepimento della Direttiva 42/2001/CE - si è verificata, nel caso di specie, una assoluta commistione di ruoli tra autorità procedente/competente (nominati all'interno dello stesso ente).

Ed infatti:

1. mentre da un lato la VAS (pag.39 del Rapporto Ambientale **doc. 14**) rileva come "il suolo di Cinisello Balsamo è fortemente urbanizzato" con un consumo

pari al 73% (livello medio-alto, inferiore solo ai comuni di Bresso e Sesto, doc. 14 pag. 40) ed evidenza come *“i processi di urbanizzazione e le relative esternalità abbiano determinato un generale degrado territoriale”* *“riconducibili all’elevato livello di pressione degli insediamenti antropici, e al tasso di artificializzazione pari al 82%”* (doc. 14 RA pag. 53) **dall’altro, in modo contraddittorio, il Rapporto ambientale ricollega detto valore a un fattore di bassa criticità** (- pag.81 del Rapporto Ambientale).

Ed è proprio fondandosi su tale erronea valutazione, che il Comune ha deciso di proseguire nella (contestata scelta di procedere) alla cementificazione delle poche aree libere rimaste (come censurato al motivo **sub. 2**).

2. In fase di adozione del piano, il Consiglio Comunale ha accolto oltre 20 emendamenti promossi dall’Amministrazione Comunale, che hanno inciso sulle volumetrie e sulle loro allocazioni, stravolgendo le previsioni emerse in sede di Valutazione Ambientale strategica. Modifiche che avrebbero richiesto la riedizione/ovvero l’integrazione della Valutazione medesima.
3. Il P.G.T. non prevede e non contempla misure di mitigazione e/o compensazione ecologica. Né un idoneo sistema di monitoraggio
4. Benché reiteratamente richiesta sul punto, l’amministrazione ha omesso di produrre qualsivoglia studio sul probabile/possibile aumento di **traffico veicolare** indotto dalle nuove edificazioni residenziali/commerciali/ricettive, che porterà a circa 30.000 nuovi veicoli al giorno (demandando ogni approfondimento - in spregio alla ratio posta dalla direttiva comunitaria 42/2001/ce - ad una fase successiva). Si noti che l’ultimo rilevamento del

PM10, uno dei maggiori fattori di inquinamento presenti sul territorio comunale, risale al 2002.²²

Traffico veicolare che figura tra i fattori **di maggiore inquinamento dell'area**. Cinisello, infatti, rientra in zona A1 nell' "area prioritaria per l'attuazione di misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria." (Come rilevato nel Rapporto Ambientale (cfr pag. 26 punto 3.2.2 - pag. 81, **doc. 14**)²³ "le densità emissive del comune di Cinisello Balsamo sono superiori a quelle provinciali per CO₂, PM₁₀ E CH₄, ... le emissioni di NOX e CO sono il doppio di quelle provinciali mentre quelle di COV sono più del doppio. Il comune di Cinisello Balsamo aderisce al Patto dei Sindaci, che comporta per la città l'impegno a ridurre, entro il 2020, di oltre il 20% le emissioni climalteranti rispetto ai valori al 2005- ma nei fatti ne contraddice le linee guida e gli impegni).

Situazione destinata a peggiorare, a causa dell'enorme incremento demografico previsto e dell'assenza di idoneo sistema infrastrutturale di trasporto pubblico ²⁴

Le lacune sopra evidenziate, dimostrano ancora una volta il fatto che il gravato P.G.T. non è stato accompagnato da un'idonea istruttoria (viziando le

²² Come noto le polveri sottili o Particulate Matter 10 e PM 2,5 è l'inquinante più diffuso nell'area, emesso in prevalenza da traffico veicolare e dalle residenze.

Nel 2012 Cinisello ha superato i limiti posti dal D Lgs 155/10 **per oltre 94 giorni; 60 giorni in più dei 35 massimi fissati dalla legge** (cfr rapporto ambientale ARPA 2012 pag. 26 pag. 38); nel 2011 **i giorni di superamento sono stati 125** (cfr rapporto ambientale ARPA 2011 pag. 60). Nel marzo 2014 il Sindaco ha dovuto emanare un'ordinanza n. 66 per limitare il traffico in città.

Si noti che già nel 2003 circolavano "253.000 veicoli/eq./giorno"

²³ La città è infatti è "circondata" su tre lati da infrastrutture viabilistiche a traffico elevatissimo: a sud l'autostrada A4 con un transito dei veicoli in media attorno alle 100.000 unità al giorno, con punte di 140.000, di cui una parte notevole, fino a 40.000 al giorno, di mezzi di grandi dimensioni (autobus, camion ed autotreni)), a nord la tangenziale A52 con 40.000 veicoli in transito giornaliero, a est viale Brianza/Fulvio Testi con 40.000, Via Lincoln con 13.000 e via Valtellina con 12.000 veicoli in transito.

²⁴ I tempi di percorrenza dei trasporti su ferro (**1, tram**) sono lunghi; i servizi su gomma sono lenti a causa del traffico privato (**8, bus**); i parcheggi di interscambio (quando esistenti) sono a pagamento; il trasporto pubblico interquartiere è invece stato soppresso (le circolari 710 e 711) aumentando di fatto il traffico nella cerchia cittadina.

conseguenti scelte urbanistiche che su detta Vas, incompleta ed artefatta, si sono fondate)

*** * ***

Si segnala, che per mero tuziorismo il presente ricorso viene notificato alla FONDI RUSTICI NORD MILANO SPA P.iva 03510040151, sede legale in via Frova 34, 20092, Cinisello Balsamo (MI) PEC fondirustici@legalmail.it nonché alla COOP LOMBARDIA S.C. p.iva 00856620158, con sede legale in Viale Famagosta 75, 20142 Milano che risultano proprietarie dei terreni inclusi nel PLIS del Grugnotorno.

*** * ***

Alla luce di quanto sopra premesso, la ricorrente ut supra rappresentata, difesa e domiciliata CHIEDE che vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Presidente, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente ricorso ed annullare/riformare gli atti impugnati

Con vittoria di spese tutti, diritti ed onorari.

Ai fini del pagamento del c.u., si dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.2 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 che il valore della controversia è indeterminabile e che, ex art. 10 comma 1 del citato decreto, non si provvederà al versamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo, in quanto trattasi di procedimento già esente (si v. allegato B numero 27 *bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642).


SI PRODUCE:

- 1) Delibera di C.C. n. 41 del 16.10.2013 – controdeduzioni alle osservazioni;
- 2) deliberazione di C.C. n. 42 del 17.10.2013 controdeduzioni alle osservazioni;
- 3) deliberazione di C.C. n. 43 del 18.10.2013 controdeduzioni alle osservazioni;
- 4) delibera di CC n. 44 del 19.10.2013 verbale di seduta deserta;

- 5) deliberazione di C.C. n. 45 del 21.10.2013 controdeduzioni alle osservazioni
- 6) delibera di C.C. n. 46 del 22.10.2013 controdeduzioni alle osservazioni
- 7) deliberazione di C.C. n. 47 del 23.10.2013 controdeduzioni alle osservazioni
- 8) delibera di C.C. n. 48 del 24.10.2013 controdeduzioni alle osservazioni
- 9) delibera di C.C. di Cinisello Balsamo n. 3 del 4.1.2013 di adozione del PGT;
- 10) Relazione Ddp: indirizzi e criteri;
- 11) Allegato alle disposizioni- schede APS e AT;
- 12) Delibera di Giunta regionale X/405 del 12.7.2013 e relativo parere di Regione Lombardia;
- 13) Controdeduzioni all'osservazione regionale;
- 14) Rapporto Ambientale;
- 15) Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale di valutazione di Compatibilità condizionata del 23.7.2013 n. 290/2013;
- 16) Controdeduzione all'osservazione provinciale;
- 17) Tavola PdR "Previsioni di Piano" PP01;
- 18) Tavola PdS "Piano dei Servizi" quadro progettuale
- 19) Tavola DdP "PTCP" QR 01;
- 20) Delibera di Consiglio Provinciale del 17 dicembre 2013 n.93 della Provincia di Milano;
- 21) Piano dei Servizi- quadro conoscitivo;
- 22) Rapporto sulla qualità dell'aria;
- 23) DdP PP-Elab 04 "Schede APS e AT";
- 24) DdP PP-05 "Reti ecologiche";
- 25) DdP_PP_Tav_03 Sensibilità paesistica
- 26) QC 9 "Mappa del Consumo di suolo in atto"

- 27) Burl del 19 marzo 2014;
- 28) PDSQPElab 01- Previsioni ;
- 29) Estratto d.g.r. 12 dicembre 2007 – n. 8/6148;
- 30) Grafici popolazione;
- 31) Fotografie;
- 32) Tavola relativa alla maggiorazione ex l.r. 12/2005;
- 33) Questionario di salviamo il paesaggio;
- 34) Estratto documento di piano del P.T.R.;
- 35) Scheda di dettaglio fascia di rispetto;
- 36) Estratto Burl del 5.3.2015;
- 37) Copia Statuto Nazionale di Legambiente
- 38) Copia Statuto Legambiente Lombardia;
- 39) Verbale direttivo Legambiente Lombardia O.n.l.u.s.
- 40) Decreto Ministeriale;
- 1) Estratto relazione generale PTCP;
- 2) Estratto delibera 8/8515;
- 3) Atti notarili;

Lissone/Cinibello 2/7/2014
 Avv. Emanuela Beacco




RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Emanuela Beacco con studio in Lissone (MB), Via Verdi, 46 - autorizzata in forza di deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 30.11.2011, in base alla legge 53/1994, ho notificato per conto di

Legambiente il suesposto ricorso al TAR Lombardia (costituito da numero 49 pagine inclusa la presente e la successiva) a:

Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in **Cinisello Balsamo, Via XXV Aprile 4 - 20092** mediante spedizione a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. **201** del mio registro cronologico, di copia conforme all'originale con raccomandata a. r. n. AG .. 76636055345-5..... spedita dall'Ufficio Postale di Lissone Centro (MB) in data 2.7.2014 odierna corrispondente a quella del timbro postale

Lissone, 2.7.2014

Avv. Emanuela Beacco





Vidimato a norma dell'art. 3 comma 1, lettera b, della legge 21 gennaio 1994, n. 5

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in **Milano, piazza Città di Lombardia, 1 20124** mediante spedizione a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. **202** del mio registro cronologico, di copia conforme all'originale con raccomandata a. r. n. AG 76529779365-5 . spedita dall'Ufficio Postale di Lissone Centro (MB) in data 2.7.2014 odierna corrispondente a quella del timbro postale

Lissone, 2.7.2014

Avv. Emanuela Beacco




Vidimato a norma dell'art. 3 comma 1, lettera b, della legge 21 gennaio 1994, n. 5

PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede in 20122 Milano, in via Vivaio 1, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 203 del mio registro cronologico, di copia conforme all'originale con raccomandata a. r. n. AG 76636055344-3 spedita dall'Ufficio Postale di Lissone Centro (MB) in data 2.7.2014 odierna corrispondente a quella del timbro postale

Lissone, 2.7.2014

Avv. Emanuela Beacco



Vidimato a norma dell'art. 3 comma 1, lettera b, della legge 21 gennaio 1994, n. 5

FONDI RUSTICI NORD MILANO SPA P.iva 03510040151, in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede della società in via Frova 34, 20092, Cinisello Balsamo (MI) PEC fondirustici@legalmail.it mediante spedizione a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 204 del mio registro cronologico, di copia conforme all'originale con raccomandata a. r. n. AG 76529779367-7 . spedita dall'Ufficio Postale di Lissone Centro (MB) in data 2.7.2014 odierna corrispondente a quella del timbro postale

Lissone, 2.7.2014

Avv. Emanuela Beacco



Vidimato a norma dell'art. 3 comma 1, lettera b, della legge 21 gennaio 1994, n. 5

COOP LOMBARDIA S.C. in persona del legale rappresentante pro-tempore, p.iva 00856620158, con sede legale in Viale Famagosta 75, **20142 Milano** mediante spedizione a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. **205** del mio registro cronologico, di copia conforme all'originale con raccomandata a. r. n. AG 76529779366-6..... spedita dall'Ufficio Postale di Lissone Centro (MB) in data 2.7.2014 odierna corrispondente a quella del timbro postale

Lissone, 2.7.2014


Avv. Emanuela Beacco



Vidimato a norma dell'art. 3 comma 1, lettera b, della legge 21 gennaio 1994, n. 5

N. Raccomandata

76636055345-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. weisite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	COMUNE di CINISELLO BALSAMO		
	DESTINATARIO	VIA / PIAZZA	
	VIA / PIAZZA	C.A.P.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. EMANUELA BEACCO		
	VIA / PIAZZA	Via Verdi, 46 - 20035 LISSONE (MB)	
	VIA / PIAZZA	Tel. 039 2262805 - Fax 039 2455988	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 38099 Sez. B Operaz. 0411
 Causale: AG 02/07/2014 18:30
 Peso gr.: 256 Tariffa € 9,60 Affr. € 9,60
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo AR: 766262218712
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76529779365-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. weisite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE LOMBARDIA in persona del prete		
	DESTINATARIO	PIAZZA 1 CITA' di LOMBARDIA	
	VIA / PIAZZA	C.A.P.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. EMANUELA BEACCO		
	VIA / PIAZZA	Via Verdi, 46 - 20035 LISSONE (MB)	
	VIA / PIAZZA	Tel. 039 2262805 - Fax 039 2455988	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 38099 Sez. B Operaz. 0412
 Causale: AG 02/07/2014 18:39
 Peso gr.: 256 Tariffa € 9,60 Affr. € 9,60
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo AR: 766262218779
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76529779367-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. weisite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PONDI RUSTICI NORM MILANO SPA		
	DESTINATARIO	FROVA 3A	
	VIA / PIAZZA	C.A.P.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. EMANUELA BEACCO		
	VIA / PIAZZA	Via Verdi, 46 - 20035 LISSONE (MB)	
	VIA / PIAZZA	Tel. 039 2262805 - Fax 039 2455988	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 38099 Sez. B Operaz. 0409
 Causale: AG 02/07/2014 18:35
 Peso gr.: 254 Tariffa € 9,60 Affr. € 9,60
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo AR: 766262218757
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76529779366-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. weisite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	COOP LOMBARDIA SC		
	DESTINATARIO	VIALE FAMA GOSTA 75	
	VIA / PIAZZA	C.A.P.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. EMANUELA BEACCO		
	VIA / PIAZZA	Via Verdi, 46 - 20035 LISSONE (MB)	
	VIA / PIAZZA	Tel. 039 2262805 - Fax 039 2455988	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 38099 Sez. B Operaz. 0410
 Causale: AG 02/07/2014 18:37
 Peso gr.: 254 Tariffa € 9,60 Affr. € 9,60
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo AR: 766262218746
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76636055344-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 18151e) - SI. (4) Ed. 03/04

RICEVUTA

Accettazione **RACCOMANDATA**
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PROVINCIA di MILANO		PROV.
	VIA VIVAIIO 4		N° CIV.
	02122	MILANO (MI)	PROV.
MITTENTE	AW. EMANUELA BEACCO		N° CIV.
	Via Verdi, 46 - 20035 LISSONE (MB)		PROV.
	Tel. 039 2262805 - Fax 039 2455988		PROV.
C.A.P. 20035		COMUNE	
C.A.P. 20035		COMUNE	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Frac. 38029 387,8 Operaz. 0415
 Spese: AG 02/01/2014 18:40
 Peso gr. 254 Tariffa € 2,60 Affr. € 9,60
 Serv. Reg. : AR
 Bollo AD: 766262215768 TASSE
 (accettazione manuale)